

Codice A1701B

D.D. 14 novembre 2024, n. 877

Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Intervento strategico SRD06 - Azione 1.1 "Investimenti per la prevenzione di danni di tipo biotico". Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del Reg. (UE) n. 2021/2116, del D.Lgs n. 42 del 17/03/2023, del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i. e della D.D. n. 357...



ATTO DD 877/A1701B/2024

DEL 14/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Intervento strategico SRD06 - Azione 1.1 "Investimenti per la prevenzione di danni di tipo biotico". Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del Reg. (UE) n. 2021/2116, del D.Lgs n. 42 del 17/03/2023, del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i. e della D.D. n. 357 del 13/05/2024.

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

Richiamati, inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i., che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla

percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

Tenuto conto che:

- la PAC, per il periodo 2023-2027, viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i. ed è operativo a partire dal 1° gennaio 2023;
- il vigente Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte in attuazione del PSP 2023-2027, riadottato in ultimo dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 5-8514 del 30 aprile 2024, prevede, tra l'altro, l'Intervento strategico SRD06 - Azione 1.1 "Investimenti per la prevenzione di danni di tipo biotico".

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. n. 3-5/2024/XII del 12 luglio 2024, che ha disposto, tra l'altro, l'attivazione dei bandi del citato Intervento strategico SRD06 - Azione 1.1 "Investimenti per la prevenzione di danni di tipo biotico", definendone le risorse finanziarie, i criteri di ammissibilità ed i criteri di selezione e rimandando altresì al Settore *Produzioni agrarie e zootecniche* l'emanazione degli atti necessari all'attuazione dell'intervento stesso;

Visto l'art. 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della legge regionale n. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della legge regionale n. 9/2007 e s.m.i., che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/01/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008, ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

vista la convenzione per la delega di attività dell'Organismo Pagatore nell'ambito del CSR 2023-2027, di cui alla D.D. n. 930/1710C del 3 novembre 2023, REP. n. 523 del 30 novembre 2023;

richiamati il Manuale delle procedure, controlli e sanzioni degli interventi non SIGC del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione dell'ARPEA n. 71 del 05/03/2024 e s.m.i. e il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'ARPEA approvato con Determinazione n. 351 del 10/12/2020;

preso atto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici è dettata dal Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) n. 93348 del 26/02/2024 avente per oggetto "*Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027*";

tenuto conto che tale decreto, all'art.15 stabilisce che:

- comma 1: ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche, per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte

dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati;

- comma 3: le Autorità di gestione del PSP, sentiti i competenti Organismi Pagatori, possono definire il periodo di tempo per il quale il mancato rispetto dell'impegno può portare all'esclusione dal sostegno;
- comma 5: nel caso di interventi nazionali con elementi regionali e nel caso di interventi esclusivamente regionali, l'autorità di gestione regionale può individuare altre percentuali di riduzione e può giungere sino all'esclusione;
- comma 6: i beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi;
- comma 8: relativamente agli interventi descritti al comma 5, per quanto di competenza, le Autorità di gestione regionali del PSP, sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, individuano con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni, i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5, i casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento stesso, i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Vista la Determinazione n. 357 del 13 maggio 2024 del Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027, recante la disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per gli interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC (Reg. UE 2021/2115), la quale demanda ai Settori regionali competenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi del CSR 2023-2027.

Vista la DGR 22-288/2024/XII del 18 ottobre 2024 che ha adottato le check list di controllo e il relativo quadro sanzionatorio, ai quali è necessario fare riferimento per applicare le riduzioni previste in caso di irregolarità riscontrate sulle procedure relative al Codice dei Contratti.

Sentito l'Organismo Pagatore ARPEA in merito al contenuto dell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e tenuto conto delle osservazioni scritte pervenute al Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Stabilito di approvare con il presente provvedimento le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti ad inadempienze commesse a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dall'Intervento strategico SRD06 - Azione 1.1 "Investimenti per la prevenzione di danni di tipo biotico" contenute nell'Allegato 1 della presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente a seguito dei riscontri dell'applicazione e in relazione alle eventuali modifiche delle norme nazionali o unionali per la politica agricola comune.

Ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestato che ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non

comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014;
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024;

determina

in riferimento all'Intervento strategico SRD06 - Azione 1.1 “Investimenti per la prevenzione di danni di tipo biotico” del vigente CSR 2023-2027 del Piemonte, in applicazione del Reg. (UE) n. 2021/2116, del D. Lgs. n. 42 del 17/03/2023 e s.m.i. e del Decreto MASAF n. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i., nonché in attuazione della determinazione n. 357 del 13/05/2024 del Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027:

1) di approvare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti alle fattispecie di possibili inadempienze in relazione ai criteri, agli obblighi e agli impegni previsti dall'Intervento strategico SRD06 - Azione 1.1 “Investimenti per la prevenzione di danni di tipo biotico”, da applicare a conclusione delle istruttorie delle domande di sostegno per il riconoscimento delle spese del FEASR, così come riportate nell'Allegato 1 della presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione e in relazione ad eventuali modifiche:

- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze;
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

Allegato

Allegato 1

Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piemonte

Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali (non sottoposti a SIGC)

Intervento SRD06 - Azione 1.1 "Investimenti per la prevenzione di danni di tipo biotico"

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER INOSSERVANZE DEI BENEFICIARI

1) SANZIONE PREVISTA AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6 DEL D.M. n° 93348 del 26/02/2024

L'importo a cui il beneficiario ha diritto viene definito mediante i controlli amministrativi ed *in loco*. Ai sensi dell'art. 15, comma 6 del D.M. n° 93348 del 26/02/2024, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento di oltre il 25%, si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile, o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2) IMPEGNI ESSENZIALI ED ACCESSORI

Vengono individuati i sotto riportati impegni essenziali ed accessori, e le conseguenti riduzioni e sanzioni in caso di violazione degli impegni medesimi.

2.1) INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali determina il mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall'Intervento, ed ha come conseguenza l'esclusione e/o il recupero integrale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme non spettanti percepite, maggiorate degli interessi maturati. Vengono individuati i seguenti impegni essenziali:

<i>Impegno essenziale</i>	<i>Riduzione / sanzione in caso di violazione dell'impegno</i>
Rilasciare dichiarazioni veritiere da parte del richiedente e dei tecnici che intervengono nella realizzazione dell'investimento.	Decadenza totale dal sostegno , fatte salve più gravi conseguenze qualora il richiedente/tecnico abbia reso deliberatamente la falsa dichiarazione.
Dare avvio agli investimenti previsti e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda, entro un termine non superiore a 24 mesi. In ogni caso non sono mai ammissibili spese sostenute dai beneficiari prima del 1° gennaio	Gli interventi avviati e le spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno non vengono riconosciuti ai fini del sostegno. Decadenza totale dal sostegno , nel caso in cui tutti gli interventi avviati e le spese sostenute siano antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

2023 o sostenute dai beneficiari e pagate dall'organismo pagatore oltre il 31 dicembre 2029.	
Consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli nell'azienda richiedente da parte dei funzionari istruttori/controllori. Rientrano in tale casistica anche i controlli ex-post, svolti nel quinquennio successivo alla data di liquidazione del saldo.	Decadenza totale dal sostegno , nel caso non venga consentito il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli da parte dei funzionari istruttori/controllori.
Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli investimenti finanziati per 5 anni, a partire dalla data di liquidazione del saldo.	Decadenza parziale dal sostegno , con restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
Concludere gli interventi come previsti con l'ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate.	Decadenza parziale dal sostegno , con restituzione delle somme percepite in proporzione agli investimenti non realizzati. Decadenza totale dal sostegno , nel caso in cui gli interventi realizzati e le spese sostenute siano inferiori al 70% (in termini fisici o di importo) di quanto ammesso a sostegno.
Presentare la domanda di saldo entro i termini previsti dal bando, fatte salve le eventuali proroghe concesse dall'ufficio istruttore.	Decadenza totale dal sostegno , fatta salva l'applicazione di riduzioni per ritardo sino al 90° giorno di calendario compreso, termine oltre il quale viene quindi stabilita la decadenza della domanda ed il sostegno è revocato, con recupero degli eventuali importi precedentemente erogati.

Inoltre, la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità previste dal bando;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima disposta dal bando;
- realizzazione di investimenti che non corrispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- realizzazione di investimenti che non rispettino le norme previste dagli strumenti paesaggistici, regolamenti di polizia rurale e/o ordinanze vigenti nel comune di realizzazione dell'intervento;
- violazione del divieto di cumulo;
- mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Intervento SRD06 azione 1.1.

2.2) INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale della domanda di pagamento, con la riduzione dell'importo del sostegno in proporzione all'entità, gravità e durata della violazione secondo il calcolo di seguito indicato, nonché la restituzione delle eventuali somme non spettanti percepite, maggiorate degli interessi maturati. Vengono individuati i seguenti impegni accessori:

- 1) concludere la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno e l'effettuazione delle spese entro i termini stabiliti dai bandi, fatte salve le eventuali proroghe concesse dall'ufficio istruttore entro i limiti massimi stabiliti dai bandi;
- 2) rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità circa il ruolo del FEASR, secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2022/129, attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica entro i termini previsti per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno.

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati:

- il parametro per l'individuazione della gravità della violazione, cioè il peso da attribuire all'infrazione, è individuato nell'importo totale dell'investimento sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico:

Importo dell'investimento (€)	Gravità
$X \leq 50.000,00$	1 (=bassa)
$50.000,00 < X < 100.000,00$	3 (=media)
$X \geq 100.000,00$	5 (=alta)

- il parametro per l'individuazione della durata della violazione, cioè il peso da attribuire all'infrazione, è individuato nel ritardo (in giorni solari rispetto al termine) con cui avviene la regolarizzazione della posizione del richiedente:

Giorni solari di ritardo	Durata
Meno di 30 giorni	1 (=bassa)
dal 31° al 60° giorno	3 (=media)
Dal 61° al 90° giorno	5 (=alta)

- l'entità viene valutata con riferimento al tipo di impegno:

Impegno	Entità
Impegno n. 2)	1 (=bassa)
Impegno n. 1)	5 (=alta)

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati, il livello dell'infrazione dell'impegno è uguale alla media aritmetica dei valori dei parametri relativi a gravità, entità e durata sopra indicati. La riduzione da applicare all'importo del contributo da erogare è la seguente:

Media aritmetica dei valori dei parametri relativi a gravità, entità e durata	Riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 5,00$	5%
$X \geq 5,00$	10%

Nel caso di inadempienza per più di un impegno accessorio, dovranno essere calcolate percentuali di riduzione separate per ogni impegno violato; la riduzione complessiva da applicare al contributo erogato in riferimento alla domanda sarà il totale delle riduzioni calcolate per i diversi impegni. Eventuali altri casi particolari saranno valutati dal funzionario istruttore.

Per tutte le altre violazioni, escluse quelle riferite a criteri di ammissibilità, si applicano riduzioni per entità, gravità e durata con livello ALTO.

3) SOSPENSIONE DEL SOSTEGNO E DELLA SANZIONE: REALIZZAZIONE DI AZIONE CORRETTIVA (AZ) DA PARTE DEL BENEFICIARIO

La sospensione del sostegno e della sanzione, prevista dal punto 7 dell'allegato alla DD n. 357 del 13/05/2024, può essere applicata all'inadempienza dell'obbligo d'informazione e pubblicità dal momento che tale inadempienza è:

- una violazione di lieve entità;
- non pregiudica la realizzazione della finalità generale dell'intervento;
- sanabile con un'azione correttiva.

L'azione correttiva da parte del beneficiario si deve sostanziare attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica nell'arco di tempo massimo di 30 giorni.

Se il beneficiario dimostra di aver sanato l'inadempienza mettendo in atto l'azione correttiva assegnata nel termine prestabilito, la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione) e il sostegno può essere erogato.

4) RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE SUGLI APPALTI PUBBLICI

Relativamente agli interventi che prevedono beneficiari del sostegno che sono soggetti al rispetto delle norme in materia di Contratti pubblici, nel caso di inadempienze, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato della Decisione C (2019) 3452 finale del 14 maggio 2019. Con riferimento a quanto normato dal citato D.M. 10255, l'Autorità di Gestione con DGR 22-288/2024/XII del 18 ottobre 2024 ha adottato le check list di controllo e il relativo quadro sanzionatorio, ai quali è necessario fare riferimento per applicare le riduzioni previste in caso di irregolarità riscontrate sulle procedure relative al Codice dei Contratti.

Il quadro sanzionatorio per il mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici è presente alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr/check-list-controllo-degli-appalti>

5) CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 42 del 17 marzo 2003 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26 febbraio 2024 non si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente provvedimento nei seguenti casi:

- se l'inadempienza è dovuta alle **cause di forza maggiore e circostanze eccezionali** elencate all'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116; in tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo;
- se l'inadempienza è dovuta ad un **errore dell'autorità competente**, o di altra autorità, e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal soggetto cui applicare la sanzione amministrativa;
- se l'interessato può **dimostrare in modo inoppugnabile all'autorità competente di non essere responsabile** dell'inadempienza ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi, o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile;
- **se la riduzione calcolata non supera i 100 euro** (tale soglia si intende riferita all'importo complessivamente cumulato per tutte le sanzioni, con riferimento ad uno specifico bando per il quale è stato trasmessa una domanda di sostegno e/o pagamento da parte del beneficiario).